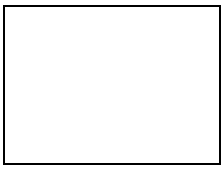
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28427 Anno 2026
Presidente: DE ROSA MARIA LUISA
Relatore: LA BATTAGLIA LUIGI
Data pubblicazione: 04/11/2026



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30429/2021 R.G. proposto da:

FUSTO ANNA MARIA, rappresentata e difesa dall'avv. Orazio Stefano Esposito;

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato;

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia (sez. dist. di Catania) n. 3685/2021, depositata il 21/4/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/9/2026 dal Consigliere Luigi La Battaglia.

FATTI DI CAUSA

1. In data 12.06.2014, l'Agenzia delle Entrate di Catania notificò ad Anna Maria Fusto, nella qualità di ex socia della Ge.Fo s.r.l., l'avviso di accertamento n. TYS03Z201243/C/2014, relativo all'anno 2005, con il quale veniva richiesto il pagamento di €. 117.851,25, pari al 25% della maggiore IRES accertata a carico della società, nel frattempo cancellatasi dal registro delle imprese.

2. La CTP di Catania rigettò il ricorso, con sentenza poi confermata, in grado d'appello, dalla CTR della Sicilia.

3. Anna Maria Fusto propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992; 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111 Cost., in relazione alla natura meramente apparente della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui afferma: «le altre motivazioni sono state già oggetto di giudizio dai Giudici di primo grado di cui il Collegio ne condivide la decisione».

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 36 d.p.r. n. 602/1973 e 2495 e 2697 c.c., per avere chiamato l'ex socia a rispondere del debito tributario della società cancellata in misura corrispondente all'entità della relativa quota, in contrasto con quanto previsto dalle disposizioni evocate, che fanno riferimento ai beni sociali ricevuti in assegnazione nell'ambito della liquidazione ovvero alle somme riscosse sulla base del bilancio finale di liquidazione. Nel caso di specie, «l'Ufficio non [aveva] mai dato prova del fatto che la ricorrente avesse ricevuto beni, denaro o altre utilità in sede di distribuzione o di liquidazione della società. Si [era] invero limitato a riportare la mera quota di partecipazione al capitale sociale al fine di stabilire il *quantum* della responsabilità da attribuire alla contribuente» (pag. 15 del ricorso per cassazione). La CTR aveva quindi arbitrariamente proceduto ad addossare il debito suddetto in virtù del principio di distribuzione degli utili in società di capitale a ristretta base, senza peraltro che di tale ultima fattispecie ricorressero i presupposti, tenuto conto, altresì, «che le due fattispecie impositive non sono nemmeno compatibili poiché, se ai sensi dell'art. 36 DPR 602/73 è astrattamente possibile richiedere all'ex socio di versare l'IRES dovuta dalla società, alla presunzione di distribuzione di utili

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

extrabilancio ai soci si applica il regime di tassazione per le persone fisiche IRPEF che agiscono al di fuori del regime d'impresa e possiedono partecipazioni qualificate» (pag. 16 del ricorso per cassazione).

3. È fondato il primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento del secondo.

Premesso che il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (*ex multis*, Cass., n. 3819/2020), nel caso di specie la CTR, dopo aver affrontato la questione preliminare della validità della delega di firma in relazione alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento impugnato, si è limitata ad affermare: «le altre motivazioni sono state già oggetto di giudizio dai giudici di primo grado di cui il collegio ne condivide la decisione». In tal guisa, la motivazione si riduce ad un supino e apodittico richiamo delle statuizioni dei giudici di prime cure, senza che di esse venga esplicitato in alcun modo il contenuto e senza che questo venga confrontato con le censure svolte dal contribuente. In relazione a tale affermazione la motivazione assume, pertanto, carattere (se non inesistente, sicuramente) apparente, in ossequio a quanto precisato da Cass., n. 27112/2018, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata *per relationem* alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

stesse in base ai motivi di gravame (si veda, da ultimo, anche Cass., n. 7231/2026).

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/9/2026.

La Presidente

Maria Luisa De Rosa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale